

Indice

ALLEGATO IV relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di Cooperazione amministrativa	3
Titolo I Disposizioni generali	3
Articolo 1 Definizioni	3
Titolo II Definizione del concetto «prodotti originari»	4
Articolo 2 Criteri d'origine	4
Articolo 3 Cumulo dell'origine	4
Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	5
Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 7 Unità di riferimento	6
Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Articolo 9 Assortimenti	6
Articolo 10 Elementi neutri	7
Articolo 11 Separazione contabile	7
Titolo III Requisiti territoriali	7
Articolo 12 Principio della territorialità	7
Articolo 13 Trasporto diretto	8
Articolo 14 Esposizioni	8
Titolo IV Restituzione e esenzione	9
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali e di esenzione da tali dazi	9
Titolo V Prova dell'origine	10
Articolo 16 Requisiti di carattere generale	10
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1	10
Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori	11
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1	11
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	11
Articolo 21 Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione su fattura	11
Articolo 22 Esportatore autorizzato	12
Articolo 23 Condizioni per l'importazione	13
Articolo 24 Importazione con spedizioni scaglionate	13
Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine	13
Articolo 26 Documenti giustificativi	14
Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	14
Articolo 28 Discordanze ed errori formali	14

Titolo VI	Metodi di cooperazione amministrativa	15
Articolo 29	Notifiche	15
Articolo 30	Controllo delle prove dell'origine	15
Articolo 31	Composizione delle controversie	15
Articolo 32	Riservatezza.....	15
Articolo 33	Sanzioni	16
Articolo 34	Zone franche	16
Titolo VII	Disposizioni finali	16
Articolo 35	Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine.....	16
Articolo 36	Merci in transito o in deposito doganale.....	17
<i>Appendice I all'Allegato IV</i>		18
Note introduttive alla lista		18
<i>Appendice II all'Allegato IV</i>		18
Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		18
<i>Appendice III all'Allegato IV</i>		18
Facsimile del certificato di circolazione EUR.1.....		18

Traduzione¹

ALLEGATO IV relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di Cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- (a) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e sottovoci (codici a sei cifre) del Sistema Armonizzato;
- (b) «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- (c) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- (d) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- (e) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o a Singapore, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (f) «merci», i materiali e i prodotti;
- (g) «merci originarie», le merci che sono originarie ai sensi del presente allegato;
- (h) «Sistema Armonizzato», il Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore al momento della firma di questo accordo, comprese le rispettive legislazioni;
- (i) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- (j) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- (k) «materiali non originari», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;
- (l) «Parte contraente», l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera o gli Stati membri dello Statuto del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (denominati qui di seguito Stati membri del GCC). In ragione dell'unione doganale tra gli Stati membri del GCC i prodotti originari di uno Stato membro del GCC sono considerati come originari GCC. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- (m) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- (n) «territori» i territori incluse le acque territoriali;

¹ Traduzione dal testo originale inglese

- (o) «valore dei materiali non originari», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una Parte contraente;

Titolo II Definizione del concetto «prodotti originari»

Articolo 2 Criteri d'origine

Ai fini del presente Accordo, si considerano prodotti originari e dunque beneficianti del trattamento preferenziale i prodotti importati da una Parte contraente se adempiono a una delle condizioni seguenti:

- (a) i prodotti interamente ottenuti come definito e stabilito ai sensi dell'articolo 4; oppure
- (b) i prodotti non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 3.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di un'altra Parte contraente ai sensi del presente allegato sono considerati originari della Parte contraente concernente, se sono incorporati nei prodotti ottenuti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6.
2. I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi del presente allegato esportati da una Parte contraente verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai sensi dell'articolo 2 si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- (a) i prodotti minerari estratti dal proprio suolo, dal proprio fondo marino o dal proprio sottosuolo marino;
- (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati compresi quelli dell'acquacoltura;
- (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- (e) i prodotti della caccia, della cattura o della pesca ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con navi battenti bandiera di una Parte contraente;
- (g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina battenti bandiera di una Parte contraente esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f) ;
- (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché questa Parte contraente ne abbia il diritto di sfruttamento;
- (i) gli articoli usati ivi raccolti che non possono più essere utilizzati per i loro scopi originari e che possono servire esclusivamente per lo smaltimento o per il recupero di pezzi o di materie prime compresi i pneumatici usati, utilizzati unicamente per essere rigenerati;

- (j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate o derivanti dal normale utilizzo;
- (k) le merci ivi ottenute o fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (j).

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 (b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Appendice 2.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in una Parte contraente, è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Appendice 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione:
 - (a) se il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - (b) se l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Appendice 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.
3. Le condizioni contemplate nell'Appendice 2 sono parimenti adempite se il processo di fabbricazione avviene in una Parte contraente presso uno o più fabbricanti. La documentazione che dimostra la lavorazione o la trasformazione, deve essere conservata dall'esportatore o dal fabbricante.
4. I paragrafi 1 – 3 si applicano su riserva delle disposizioni contenute nell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dall'osservanza o meno dei requisiti del presente allegato, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;
 - (b) la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;
 - (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - (d) la stiratura o la pressatura di tessuti;
 - (e) le semplici¹ operazioni di pittura e lucidatura;
 - (f) la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;
 - (g) i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero;
 - (h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;

¹ "semplice" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.

- (i) l'affilatura, le semplici¹ operazioni di molatura o di taglio;
 - (j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - (k) le semplici³ operazioni di riempimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - (m) la semplice miscela² di merci anche di specie diverse;
 - (n) il semplice³ assemblaggio di parti di un prodotto allo scopo di formare un prodotto completo o la scomposizione di parti prodotti in singole parti;
 - (o) la macellazione di animali; oppure
 - (p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da (a) a (o).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione, cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente allegato è il prodotto considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema Armonizzato.
- Ne consegue che:
- (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema Armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - (b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema Armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema Armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Gli assortimenti definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema Armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti

¹ "semplice" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.

² la "semplice miscela" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende alcuna reazione chimica. La reazione chimica è una procedura (incluse le reazioni biochimiche), che tramite rottura dei legami intramolecolari e tramite la formazione di nuovi legami intramolecolari oppure tramite modificazione dell'ordine spaziale degli atomi in una molecola, ha come risultato una molecola con una nuova struttura.

originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchine, utensili; e
- (d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 11 Separazione contabile

1. Dove materiali originari e non originari identici e intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di prodotti, essi sono separati fisicamente in conformità del loro carattere originario.

Per „Materiali identici e intercambiabili” si intendono materiali di uguale foggia e qualità che possiedono le medesime proprietà tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono essere distinti, per motivi di natura originaria, in base a un contrassegno o simili.

2. Se il magazzinaggio separato di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli, è possibile gestire tali scorte secondo il metodo della cosiddetta «separazione contabile».
3. Il metodo della separazione contabile è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Detto metodo deve
 - (a) permettere una chiara distinzione tra materiali originari e non originari acquistati o immagazzinati e
 - (b) garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che beneficia di questa facilitazione può allestire una dichiarazione d'origine solo per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari e deve assumere l'intera responsabilità per il rilascio di dette dichiarazioni e della conservazione di tutta la documentazione che dimostra il carattere originario. Su richiesta delle autorità doganali, il fabbricante deve poter fornire sufficienti informazioni inerenti alla gestione del deposito.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione delle autorità doganali.

Titolo III Requisiti territoriali

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 di questo articolo, le condizioni stabilite nel Titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte contraente.
2. Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un Paese terzo e successivamente reimportate, su riserva dell'articolo 3, sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle relative autorità doganali in funzione delle leggi e disposizioni della Parte contraente-importazione la prova soddisfacente:
 - (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

- (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.
- 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al Titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di una Parte contraente sui materiali esportati da una Parte contraente e successivamente reimportati, purché
 - (a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti in una Parte contraente o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione, e
 - (b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte contraente concernente non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
- 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al Titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una Parte contraente. Tuttavia, se nell'Appendice 2 si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte contraente con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
- 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della relativa Parte contraente, compreso il valore dei materiali aggiunti.
- 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'Appendice 2 e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 5, paragrafo 2.
- 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema Armonizzato.
- 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori di una Parte contraente sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13 Trasporto diretto

- 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra le Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Durante questo periodo i prodotti devono restare sotto custodia doganale del Paese di transito.
- 2. Se richiesto, l'importatore deve fornire la prova alle autorità doganali che le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono adempite conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente d'importazione.
- 3. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

Articolo 14 Esposizioni

- 1. I prodotti spediti da una parte contraente per un'esposizione in un Paese terzo e venduti, durante o dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte contraente beneficiano, all'importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente accordo, purché i prodotti riempiano le condizioni del-

le regole dell'origine del presente accordo e sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Parte contraente nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in una Parte contraente d'importazione;
 - (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo alla Parte contraente d'importazione, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione.
2. Onde poter adempire le condizioni del paragrafo 1, la prova dell'origine dev'essere presentata alle autorità competenti della Parte contraente d'importazione. Il nome e l'indirizzo dell'esposizione devono essere indicati. Un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente in cui ha avuto luogo l'esposizione nonché i documenti previsti al paragrafo (d) dell'articolo 26 possono essere richiesti.
 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, agricola o artigianale, a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto la custodia della dogana.

Titolo IV Restituzione e esenzione

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali e di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una Parte contraente, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non beneficiano, in una Parte contraente, di alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili in una Parte contraente ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno in una Parte contraente.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. Questo articolo non è applicabile se i materiali non originari sono importati in esenzione da dazio per essere trasformati, indipendentemente se il prodotto finale viene riesportato o meno.

Titolo V Prova dell'origine

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di una Parte contraente beneficiano delle disposizioni del presente accordo all'importazione in un'altra Parte contraente, su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui facsimile figura nell'Appendice 3; oppure
 - (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione d'origine"), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato al paragrafo 3 dell'articolo 21.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano della franchigia all'importazione giusta il presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Le condizioni del sottoparagrafo 1 (b) devono essere sospese finché il GCC utilizza la dichiarazione d'origine per i prodotti originari di uno Stato terzo. Se tale applicazione non è stata introdotta entro due anni dall'entrata in vigore di quest'accordo, tale stato di fatto dev'essere riesaminato dal Comitato misto, onde poter applicare il più presto possibile le disposizioni contenute del sottoparagrafo 1 (b). Se il Comitato misto non si accorda su una data per tale applicazione, le Parti contraenti si incontreranno ogni anno per rivedere la situazione.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti del Paese contraente esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. Allo scopo del capoverso 1, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano all'Appendice 3.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali competenti del Paese contraente di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del Paese contraente se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del GCC e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente d'esportazione e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori

1. 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - (b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del capoverso 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese nella rubrica 7: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati rilasciati in conformità con il capoverso 1 devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del CCM EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in una Parte contraente, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti o parte di essi, in un'altra Parte contraente o altrove nella Parte contraente concernente. Il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo è rilasciato dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti, conformemente alla legislazione della Parte contraente d'importazione.

Articolo 21 Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione su fattura

1. 1. Una dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
 - (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure
 - (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6'000 euro.

Qualora le merci siano fatturate in una valuta diversa dall'euro, si applicherà un importo equivalente nella valuta della Parte contraente d'importazione, conformemente alla legislazione nazionale
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente allegato.

3. La dichiarazione su fattura prevista al paragrafo 1 deve contenere il seguente testo:

"The exporter of the products covered by this document (authorisation No.....¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....²) preferential origin."

.....³)

(luogo e data)

.....⁴)

(firma dell'esportatore;
sotto la firma devono essere indicati il nome ed il cognome
scritti a tutte lettere della persona che ha firmato la dichiarazione)

4. Una dichiarazione d'origine deve essere redatta in maniera leggibile e definitiva in inglese e, ad eccezione dei casi giusta l'articolo 22, portare la firma dell'esportatore.
5. Una dichiarazione d'origine può essere redatta dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente.
6. Se un esportatore emette una dichiarazione d'origine sulla base di documenti o informazioni del fabbricante, deve assicurarsi che essi siano corretti.
7. Se un esportatore, che ha redatto una dichiarazione d'origine, rileva che essa contiene inesattezze, deve avvertire immediatamente l'importatore per scritto e comunicargli per quali prodotti la dichiarazione può essere utilizzata.
8. Su richiesta dell'autorità doganale della Parte contraente-esportazione l'esportatore che ha rilasciato una dichiarazione d'origine deve fornire alle autorità abilitate una copia della dichiarazione d'origine e di tutti i documenti che contengono indicazioni relative all'applicazione dell'origine preferenziale di ogni prodotto. A tal fine, le autorità doganali possono effettuare verifiche dei conti dell'esportatore o qualsiasi ulteriore controllo che ritengono appropriato.
9. Ai sensi del presente articolo, il termine «esportatore» non include le ditte di trasporto, i dichiaranti doganali o simili a meno che non siano stati autorizzati per scritto dal proprietario delle merci a rilasciare la dichiarazione d'origine.

Articolo 22 Esportatore autorizzato

1. Se una Parte contraente prevede la possibilità di un esportatore autorizzato, le autorità competenti della Parte contraente possono autorizzare un esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che egli attesti per scritto alle autorità doganali della Parte esportatrice di assumere l'intera responsabilità per ogni dichiarazione d'origine che egli identifica come se le avesse sottoscritte.

¹ Se la dichiarazione d'origine è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione d'origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse.

² Dev'essere indicata l'origine dei prodotti (p. es. "Icelandic", "Norwegian", "Swiss" o "GCC"). È permesso l'uso del codice ISO-Alfa-2 ("IS", "NO", "CH" o "GCC"). Una referencia può essere fatta qui ad una colonna specifica della fattura, nella quale è indicato ogni Paese d'origine di ogni prodotto.

³ Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

⁴ Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'obbligo di firmare a mano. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare cade anche l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

2. Le autorità competenti della Parte esportatrice attribuiscono all'esportatore autorizzato, conformemente al paragrafo 1, un numero d'autorizzazione o qualsiasi altra forma di identificazione che possa essere accettata dalle autorità doganali delle Parti invece della firma manoscritta dell'esportatore sulla dichiarazione.
3. Le autorità competenti della Parte esportatrice possono verificare se l'esportatore ha fatto un uso corretto dell'autorizzazione, giusta il paragrafo 1, e possono ritirarla in qualsiasi momento se egli non soddisfa più le condizioni richieste o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23 Condizioni per l'importazione

1. Ogni Parte contraente garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte contraente, sulla base della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 16, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.
2. Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese contraente d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario, con o senza dichiarazione d'origine.

Nel caso in cui l'importatore, al momento dell'importazione, non sia in possesso di una prova dell'origine, l'importatore del prodotto può, in conformità delle prescrizioni nazionali della Parte contraente d'importazione, presentare tale documento e se necessario un qualsiasi altro documento che faccia riferimento all'importazione del prodotto, più tardi.

3. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato, possono, nei casi previsti nell'articolo 25, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente accordo, senza necessariamente dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.
4. La dichiarazione d'origine ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata durante questo periodo alle autorità doganali del Paese d'importazione.
5. Una dichiarazione d'origine presentata alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 4, può essere accettata ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte contraente d'importazione accettano la prova dell'origine se i prodotti vengono presentati prima della scadenza del termine di presentazione.
6. Una prova d'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Questa autorità può esigere la traduzione della dichiarazione dell'origine e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore dalla quale si possa dedurre che i prodotti riempiano le condizioni del presente allegato.

Articolo 24 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema Armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema Armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale prova. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o C2/CP3).

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Nel caso di piccoli invii da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere i 500 euro.
4. Nel caso di prodotti contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere i 1'200 euro.
5. Quando le merci sono fatturate o dichiarate in una valuta diversa da quelle indicate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta della Parte contraente.

Articolo 26 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 8, utilizzati per provare che i prodotti coperti da una prova dell'origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano i requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;
- (b) documenti comprovanti il carattere originario delle materie prime utilizzate, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (d) i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni d'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate e compilate in una Parte contraente, oppure
- (e) prove adeguate comprovanti che le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori dalle Parti contraenti, conformemente all'articolo 12, rispettano le condizioni stipulate da questo articolo.

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di una prova di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare almeno per 3 anni i documenti menzionati all'articolo 17 paragrafo 3.
2. Le autorità competenti della Parte contraente d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 devono conservare almeno per 3 anni una il modulo concernente la domanda menzionato all'articolo 17 paragrafo 2.
3. Le autorità competenti della Parte contraente d'importazione che rilasciano conservano per almeno 3 anni i certificati di circolazione EUR.1 nonché le dichiarazioni d'origine a loro presentate.
4. L'esportatore che allestisce una prova dell'origine deve conservare durante almeno 3 anni una copia di tale prova nonché tutti i documenti menzionati all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 8 utilizzati per comprovare il carattere originario dei relativi prodotti ai quali si riferisce la prova dell'origine.

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine; tuttavia dev'essere regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 29 Notifiche

Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano a vicenda, tramite i segretariati dell'AELS e GCC, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati per l'autenticazione dei certificati di circolazione EUR.1, le informazioni sulla composizione dei numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati, un modello del certificato originale di circolazione delle merci EUR.1 e i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni d'origine. Tutte le modifiche vanno subito comunicate alle Parti contraenti.

Articolo 30 Controllo delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive autorità, per il controllo dell'autenticità delle prove dell'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità competenti della Parte contraente importatrice vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti statuiti del presente allegato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione rispediscono alle autorità competenti del Paese di esportazione la prova dell'origine o una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità competenti della Parte contraente di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova giustificativa e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
5. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità competenti della Parte contraente importatrice offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
6. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte contraente e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dodici mesi dopo la data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Articolo 31 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali competenti delle Parti contraenti o che sollevano problemi di interpretazione del presente allegato, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine.
2. In ogni caso, il regolamento delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali competenti della Parte contraente d'importazione resta sottoposto alla legislazione del Paese in questione.

Articolo 32 Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti contraenti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti contraenti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 33 Sanzioni

In concordanza con la legislazione nazionale, chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale, è assoggettato a sanzioni comminate da una delle Parti contraenti.

Articolo 34 Zone franche

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, una nuova prova dell'origine, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.
3. I prodotti fabbricati in una zona franca del territorio di una Parte contraente sono considerati come prodotti originari di questa Parte contraente e possono beneficiare del trattamento doganale preferenziale ai sensi del presente accordo se sono esportati verso un'altra Parte contraente a condizione che:
 - (a) il trattamento o la lavorazione effettuata adempia le condizioni del presente allegato; e
 - (b) l'esportatore che procede all'allestimento del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione d'origine possa comprovare in qualsiasi momento, su domanda delle autorità competenti della Parte contraente d'esportazione, tutti i documenti necessari che attestino lo statuto originario dei prodotti in questione e il compimento delle altre esigenze di questo allegato.

Titolo VII Disposizioni finali

Articolo 35 Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine

1. È istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, aggiorna le regole d'origine in funzione dei progressi tecnologici, delle esigenze del mercato o di altri sviluppi internazionali. Inoltre, esso prepara e coordina i pareri, si occupa delle prese di posizione riguardanti le regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne:
 - (a) le regole generali d'origine e la cooperazione fra le amministrazioni conformemente al presente allegato;
 - (b) le regole d'origine specifiche dei prodotti menzionati nell'appendice 2 del presente allegato;
 - (c) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato;
3. il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle dichiarazioni d'origine conformemente all'articolo 31 del presente allegato;
4. il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività;
5. il Sottocomitato agisce per consenso. Esso è presieduto in comune da un membro degli Stati dell'AELS e da un membro del GCC;

6. il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto o su domanda di una Parte contraente. Le riunioni si svolgono alternativamente in uno Stato membro del GCC e in uno Stato dell'AEELS;
7. un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti contraenti, è sottoposto ad esse, in generale, al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 36 Merci in transito o in deposito doganale

1. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente allegato e che, alla data d'entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o si trovano in una Parte contraente oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche.
2. Tuttavia, alle autorità doganali del Paese di importazione dev'essere presentata, entro i 4 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, una prova dell'origine allestita a posteriori dall'esportatore, accompagnata da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Appendice I all'Allegato IV

Note introduttive alla lista

[\(vedi parte 3/V\)](#)

Appendice II all'Allegato IV

[Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario](#)

Appendice III all'Allegato IV

[Facsimile del certificato di circolazione EUR.1](#)